

 VIANINI LAVORI	Procedura Sistema di Responsabilità Sociale SA8000	PRO_01 Rev.1
	RIMEDIO PER IL LAVORO MINORILE	

STATO DELLE REVISIONI

Rev. N°	Motivo della revisione	Data Rev.
0	Prima emissione	27.10.2021
1	Allineamento organizzativo	26.04.2023

 VIANINI LAVORI	Procedura Sistema di Responsabilità Sociale SA8000	PRO_01 Rev.1
	RIMEDIO PER IL LAVORO MINORILE	

1. SCOPO

Premettendo che si ritiene la possibilità di intercettare lavoro minorile in azienda come rischio assolutamente remoto, la presente procedura definisce ugualmente le modalità operative adottate da Vianini Lavori S.p.A per il rimedio dell'eventuale lavoro infantile e per la tutela dei giovani lavoratori che si dovessero ravvisare all'interno dell'organizzazione.

In particolare le modalità operative adottate hanno l'obiettivo di:

- a. garantire la sicurezza, la salute, l'educazione e lo sviluppo di bambini per i quali sia stata riscontrata una situazione che rientra nella definizione di lavoro infantile e dalla quale siano stati rimossi, assicurando un continuo monitoraggio a sostegno della efficacia delle azioni attuate
- b. garantire una adeguata tutela dei giovani lavoratori eventualmente impiegati, promuovendo le azioni necessarie a prevenire potenziali condizioni di pericolo per la loro salute e sicurezza e a favorire un idoneo percorso di crescita professionale e di sviluppo psico-fisico

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Vianini Lavori S.p.A non fa ricorso per nessuna ragione al lavoro minorile.

In conformità allo standard SA 8000, Vianini Lavori S.p.A richiede inoltre anche ai propri fornitori l'impegno a non utilizzare o a dare sostegno all'utilizzo del lavoro infantile, come indicato anche nel Codice di Condotta Fornitori.

La presente procedura si applica all'intera organizzazione aziendale.

3. DEFINIZIONI

In conformità allo Standard SA 8000:2014 sono accolte le seguenti definizioni:

Bambino	Qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, eccetto i casi in cui le leggi locali stabiliscano un'età minima più elevata per l'accesso al lavoro o per la frequenza della scuola dell'obbligo, nel qual caso localmente si applica l'età più elevata (per l'Italia attualmente 16 anni).
Giovane lavoratore	Qualsiasi lavoratore che superi l'età di bambino, come sopra definito, e che non abbia compiuto i 18 anni
Azione correttiva (AC)	Un'azione atta ad eliminare la (e) causa (e) alla radice di una non conformità individuata. Le azioni correttive sono intraprese per prevenire il ripetersi della non conformità
Non conformità	Non soddisfacimento di un requisito
Lavoro infantile	Qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore a quelle specificate nella definizione di bambino sopra riportata, ad eccezione di quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146 (Età minima)
Azione di rimedio per il lavoro infantile	Ogni forma di sostegno ed azioni necessarie a garantire la sicurezza, la salute, l'educazione e lo sviluppo dei bambini, che siano stati sottoposti a lavoro infantile, come sopra definito, e il cui lavoro sia terminato
Subfornitore	Qualunque ente o individuo nella catena di fornitura che rifornisce il fornitore di beni e/o servizi integrati nella, o utilizzati in o per la, produzione di beni o servizi dell'organizzazione o di un suo fornitore

 VIANINI LAVORI	Procedura Sistema di Responsabilità Sociale SA8000	PRO_01 Rev.1
	RIMEDIO PER IL LAVORO MINORILE	

SPT	Social Performance Team: ha il compito di applicare tutti gli elementi di SA8000
ILO	Organizzazione internazionale del Lavoro

4. RESPONSABILITÀ

Il responsabile della corretta applicazione della procedura è il Social Performance Team assieme al Senior Manager ed il responsabile Risorse Umane.

5. MODALITÀ OPERATIVE

Vianini Lavori S.p.A, come già scritto sopra, non fa ricorso a lavoro infantile per nessun motivo.

Vianini Lavori S.p.A adotta specifiche procedure per la selezione ed assunzione dei lavoratori tali ridurre al minimo il rischio di assunzioni di personale di giovane età. Le procedure di assunzione definiscono la documentazione necessaria da produrre, da parte del lavoratore/lavoratrice, per finalizzare il processo di inserimento in azienda e contestuale verifica dell'età del candidato.

Vianini Lavori S.p.A richiede inoltre che tale impegno sia applicato anche dai suoi fornitori.

5.1 Azioni di rimedio per il lavoro infantile

Tutti coloro che rilevino direttamente un caso di lavoro infantile o vengano a conoscenza di un possibile utilizzo all'interno di Vianini Lavori S.p.A o presso la catena di fornitori, ne devono dare immediata comunicazione al Social Performance Team. Le segnalazioni possono essere effettuate secondo le modalità definite dalla procedura di sistema SA8000 "Gestione Segnalazioni" oppure mediante comunicazione verbale diretta al Responsabile Sistema di Gestione SA8000 e/o ai membri dell'SPT.

Il Social Performance Team, una volta ricevuta la segnalazione, avvia immediatamente l'iter di accertamento dei fatti e/o delle situazioni ipotizzate avvalendosi della collaborazione delle Risorse Umane e delle figure aziendali responsabili del presidio dei processi aziendali interessati.

Qualora si riscontri una situazione di lavoro infantile ovvero una situazione che rientra nei termini della definizione di "lavoro infantile" dello standard SA 8000, il Social Performance Team avvalendosi della collaborazione della Direzione delle Risorse Umane avvia tutte le azioni necessarie per la rimozione immediata del bambino dalla situazione stessa.

Una volta effettuata la rimozione della situazione di lavoro infantile, il Social Performance Team, in collaborazione con la Direzione Risorse Umane/Direzione Aziendale, ha il compito di avviare le azioni di rimedio necessarie al fine di garantire la sicurezza, la salute, l'educazione e lo sviluppo del bambino, come definito nella norma SA 8000:

- effettuare immediata comunicazione agli organi competenti
- definire, in collaborazione con gli organismi di legge competenti e con i genitori, un piano di sostegno del bambino che pianifichi:
 - a) l'erogazione di un sostegno economico per il bambino
 - b) la possibilità per il bambino di riprendere la scuola o garantirne la continuazione
 - c) se necessario, il pagamento delle tasse scolastiche, il materiale didattico ecc. per garantire la continuazione del percorso scolastico

 VIANINI LAVORI	Procedura Sistema di Responsabilità Sociale SA8000	PRO_01 Rev.1
	RIMEDIO PER IL LAVORO MINORILE	

- d) adeguate modalità per garantire una forma di sostentamento alternativo alla famiglia del bambino, anche eventualmente attraverso l'assunzione di uno dei membri della famiglia
- e) le azioni atte a garantire il monitoraggio continuo della situazione del bambino e l'efficacia degli interventi attuati.

Il Social Performance Team, contestualmente alle azioni sopra descritte, effettua una attenta valutazione delle cause che hanno generato il verificarsi della situazione di lavoro infantile individuato e provvede tempestivamente alla apertura di una azione correttiva.

Il Social Performance Team effettua inoltre il monitoraggio della situazione del bambino e l'esito degli interventi definiti verbalizzando il tutto in apposita reportistica.

5.2 Azioni di tutela e sostegno a giovani lavoratori/lavoratrici

Vianini Lavori S.p.A, per sue politiche interne, non assume giovani lavoratori né appoggia la loro eventuale assunzione lungo al sua filiera di fornitura.

Nel caso in cui, comunque, Vianini Lavori S.p.A dovesse prevedere all'interno della sua organizzazione l'impiego giovani lavoratori/lavoratrici si impegna a:

- mettere in atto tutte le azioni necessarie e adeguate a garantire condizioni di tutela per la salute fisica e mentale e per il loro sviluppo, anche attraverso la prevenzione delle situazioni pericolose o potenzialmente pericolose, in conformità allo Standard SA 8000 ed alle leggi nazionali cogenti
- pianificare ed attuare un percorso professionale in grado di sostenere lo sviluppo delle competenze e capacità del giovane lavoratore/lavoratrice in una ottica di loro valorizzazione

Qualora i giovani lavoratori/lavoratrici siano soggetti all'obbligo scolastico, Vianini Lavori S.p.A garantisce, all'interno della propria organizzazione, lo svolgimento di un orario di lavoro che consenta e faciliti gli adempimenti del percorso di studi, in osservanza dello Standard SA 8000 che prevede:

- i giovani lavoratori/lavoratrici possono lavorare solo al di fuori dell'orario scolastico
- in nessun caso i giovani lavoratori/lavoratrici (liberi da obblighi scolastici) possono lavorare per più di 8 ore al giorno
- in nessuna circostanza, per i minori soggetti ancora all'obbligo scolastico, il totale del tempo trascorso a scuola, al lavoro e negli spostamenti dal giovane lavoratore/lavoratrice deve superare le 10 ore al giorno

5.3 Percorsi formativi

Vianini Lavori S.p.A potrebbe collaborare con Istituti Scolastici al fine di accogliere studenti per lo svolgimento di esperienze di alternanza scuola/lavoro, che consentono agli studenti delle scuole superiori forme di conoscenza diretta del mondo del lavoro all'interno della propria organizzazione aziendale. Tale attività è di competenza della funzione Risorse Umane che ne definisce le prassi operative ed organizzative, insieme alle forme di presidio e monitoraggio.

Tali collaborazioni sono regolamentate in conformità alle normative nazionali vigenti e sono pianificate sulla base di un progetto formativo predisposto dagli Istituti Scolastici di pertinenza. In nessun caso il tirocinio formativo e di orientamento costituisce rapporto di lavoro.

 VIANINI LAVORI	Procedura Sistema di Responsabilità Sociale SA8000	PRO_01 Rev.1
	RIMEDIO PER IL LAVORO MINORILE	

5.4 Modalità di comunicazione

Lo Standard SA8000 stabilisce "L'organizzazione deve stabilire, documentare, mantenere attive e comunicare efficacemente al personale e alle altre parti interessate, politiche e procedure scritte per rimediare a situazioni di lavoro infantile"

Vianini Lavori S.p.A al fine di garantire una comunicazione efficace dei contenuti della presente procedura e la sua più ampia diffusione ne assicura:

- a) la pubblicazione sul sito e sul portale aziendale
- b) l'esposizione nelle bacheche aziendali delle sue sedi
- c) la condivisione con i fornitori, attraverso la sottoscrizione dell'impegnativa

6. RIFERIMENTI

Strumenti normativi nazionali ed internazionali con particolare riferimento a:

- *ILO- convenzioni n.138, 182 etc*
- *L. 977/67 Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti e successiva riforma del D. Lgs 345/99*
- *L. 157/81 Età minima di accesso al lavoro*
- *L. 176/91 Art. 28: Diritto all'educazione; Art.32 Protezione da sfruttamento economico ed attività nocive*
- *L. 148/2000 Proibizione ed immediata azione per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile D. Lgs 345/99 Protezione dei giovani sul lavoro*
- *D. Lgs 262/2000 disposizione integrative e correttive del D. Lgs 345/99 in materia di protezione dei giovani dal lavoro*
- *D. Lgs 77/2005 Definizione delle norme generali in merito all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 L. 53/2003*
- *L. 296/2007 Istruzione obbligatoria per almeno 10 anni (6-10 anni) con aumento da 15 a 16 anni dell'età per l'accesso al lavoro*